

COMUNE DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER ORTI URBANI

Articolo 1 – Oggetto, definizioni e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione e l'uso degli orti urbani nel Comune di Oristano.
2. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno nella disponibilità del Comune, concesso agli aventi titolo per un periodo di durata triennale, per il perseguimento delle finalità indicate nei successivi commi, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario nel rispetto delle regole poste con il presente atto.
3. L'Amministrazione comunale di Oristano individua appezzamenti di terreno di sua proprietà o comunque di cui abbia la disponibilità, in base ad un idoneo titolo giuridico, che consenta l'utilizzo per gli usi di cui al presente regolamento, affinché siano concessi a soggetti appartenenti alle diverse categorie indicate nell'art. 2, a fronte del pagamento di un canone a titolo di concorso nelle spese di gestione, nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di un'ampia gamma di esigenze sociali, ambientali e culturali della comunità.
4. L'assegnazione ai cittadini, di lotti di terreno da adibire a uso ortivo, trova fondamento nella volontà dell'Amministrazione Comunale di:
 - Stimolare e agevolare l'impiego del tempo libero dei cittadini residenti in attività ricreative volte a favorire la socializzazione nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale.
 - Favorire la riqualificazione delle aree dismesse e dei terreni agricoli inutilizzati, arginando il consumo di territorio, mitigando le situazioni di marginalità e degrado e migliorando il paesaggio urbano.
 - Valorizzare le produzioni e le essenze ortive tradizionali locali.

Articolo 2 – Requisiti per la concessione

1. Per poter presentare domanda di concessione di un orto urbano occorre essere in possesso dei requisiti specificati nei successivi commi.
2. *Requisiti richiesti per la categoria “Orti per anziani” (CATEGORIA A):*
 - essere residenti nel Comune di Oristano da almeno un anno;
 - aver compiuto 65 anni al momento della presentazione della domanda;
 - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “spazi coltivabili” e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
 - essere in grado di coltivare personalmente l'orto.
3. *Requisiti richiesti per la categoria “Orti per famiglie” (CATEGORIA B):*
 - essere residenti nel Comune di Oristano da almeno due anni;
 - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica, comprese le unioni civili.
4. *Requisiti richiesti per la categoria “Orti per le scuole, ludoteche e centri di aggregazione” (CATEGORIA C):*
 - scuola di ogni ordine e grado con sede nel Comune di Oristano, ludoteche e centri di aggregazione.
5. *Requisiti richiesti per la categoria “Orti per associazioni” (CATEGORIA D):*
 - status soggettivo di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati purché avente, in ogni caso, uno scopo non lucrativo, con sede nel Comune di Oristano ed operante nell'ambito dello stesso da

almeno 1 anno;

- quota prevalente di associati residenti in Comune di Oristano.

Nel caso in cui la concessione dell'orto sia richiesta per la realizzazione di attività terapeutiche e riabilitative, la domanda potrà essere presentata anche da strutture sanitarie e/o assistenziali aventi sede nel territorio comunale.

Articolo 3 – Procedure di concessione.

1. La concessione degli orti urbani è effettuata in base all'esito di graduatorie formate a conclusione della procedura prevista e disciplinata in parte dal presente atto e in parte da apposito bando pubblicato per almeno dieci giorni all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.
2. Le graduatorie relative a ciascuna delle quattro categorie soggettive di cui all'art. 2 sono formate applicando i criteri meglio specificati nell'art. 10 ed approvate con determinazione dirigenziale.
3. La concessione del singolo orto urbano è effettuata mediante apposita comunicazione all'avente diritto. Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il concessionario:
 - a) accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;
 - b) sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva il relativo verbale;
 - c) versi la quota di canone stabilita all'atto della concessione entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto.
4. Le graduatorie rimarranno valide per tre anni e saranno utilizzate per la concessione di lotti disponibili a seguito di eventuali rinunce dei concessionari ovvero per la concessione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall'Amministrazione, in tal caso le concessioni avranno durata pari all'originaria scadenza. Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie prima della scadenza dei termini di tre anni, ove sussistano ancora lotti concedibili, si procederà alla riapertura dei termini del bando, stante il rispetto della scadenza stabilita nel bando originario;
5. L'amministrazione, in deroga ai criteri di assegnazione previsti nel presente regolamento, si riserva di assegnare un lotto a quegli istituti scolastici, ludoteche e centri di aggregazione (categoria C) che risultino totalmente sprovvisti di un'area da adibire ad uso ortivo.

Articolo 4 – Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto

1. La concessione ha una durata complessiva di tre anni.
2. La concessione dell'orto urbano si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.
3. I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze dell'iniziativa, con criteri di omogeneità per forma e dimensioni. I singoli lotti, individuati con targa numerica installata dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato.
4. L'orto concesso non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
5. Gli orti concessi ai soggetti appartenenti alle categorie A e B debbono essere coltivati direttamente dai concessionari i quali potranno essere aiutati dai loro familiari.
6. I soggetti appartenenti alle categorie C e D dovranno individuare un responsabile dell'orto urbano da comunicare all'amministrazione;
7. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a 3 (tre) mesi, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione all'amministrazione;
8. L'assenza per malattia documentata o impedimento fisico temporaneo documentato superiore a 3 (tre) mesi, va segnalata all'amministrazione che provvederà, se del caso, ad una nuova concessione ad altro richiedente avente diritto in base alla graduatoria, salvo che i componenti del nucleo familiare non intendano subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza;
9. In caso di decesso del concessionario, il lotto libero sarà concesso ad altro soggetto ricorrendo alle graduatorie esistenti, salvo che i componenti del nucleo familiare non intendano subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza.
10. La decadenza automatica della concessione, oltre che nei casi già indicati ai commi precedenti,

interviene anche a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario e a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art.2.

11. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 5 – Regole di utilizzazione degli orti urbani.

1. I concessionari si impegnano a rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabilite nel presente regolamento per l'uso dell'orto urbano loro concesso ed in particolare si impegnano a:

- a) rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;
- b) non svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli frutti;
- c) non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
- d) non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare;
- e) coltivare l'orto assegnato con continuità;
- f) non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal concessionario;
- g) mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero;
- h) utilizzare materiali omogenei;
- i) rispettare i limiti stabiliti per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere (che non dovranno superare l'altezza di mt 1,80 e dovranno essere di canna palustre o legno escludendo l'impiego di materiali metallici);
- j) realizzare le legature con rafia o prodotti naturali, escludendo materiali diversi, metallici o plastici;
- k) non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- l) collocare un solo bidone per la raccolta dell'acqua piovana, tendenzialmente di colore omogeneo, della medesima dimensione e muniti di coperchio o rete antizanzara;
- m) approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva;
- n) non recintare il lotto concesso (solo nei casi espressamente indicati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale sarà consentita una semplice delimitazione di 30 cm. d'altezza);
- o) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo e non realizzare, all'interno del lotto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;
- p) provvedere all'eventuale pulizia e sgombero delle vie d'accesso ai lotti, con il correlativo divieto di depositare materiali e rifiuti nelle vie di transito;
- q) non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- r) l'uso dell'acqua per l'irrigazione deve essere limitato alla stretta necessità in base alle colture praticate. Episodi incontrollati di un non corretto utilizzo della risorsa idrica (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni) o di un consumo immotivato potranno comportare la revoca immediata dell'affidamento del lotto.
- s) non accedere alla zona orti con auto o motocicli;
- t) non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;
- u) non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti;
- v) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata;
- z) non accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
- aa) osservare il divieto di mantenere depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dell'orto (legnami, inerti, ecc.);
- bb) smaltire i residui di sfalcio e di potatura attraverso processi di compostaggio (la produzione di

compost può essere gestita in forma individuale all'interno del proprio lotto o mediante conferimento in area collettiva ma controllata e gestita in modo tale da non creare problemi di alcun genere, come ad esempio odori, degrado, incuria, sul contesto urbano o verso gli altri orti);

cc) non scaricare materiali inquinanti o nocivi e rifiuti internamente ed attorno all'orto;

dd) osservare il divieto di costruire capanni e similari;

ee) adottare i metodi di coltivazione biologica;

ff) osservare il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente;

gg) non utilizzare né i prodotti classificati come "molto tossici, tossici, nocivi, irritanti", né quelli liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso di dello specifico patentino;

hh) non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;

ii) mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico dei servizi presenti sul fondo, facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti in cui quest'ultima derivi dalla prima.

ll) pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone e la quota forfetaria dovuti al Comune ai sensi del successivo art. 8;

mm) osservare il divieto di prelevare prodotti da altri orti;

nn) adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo delle zanzare;

oo) mantenere tutte le attrezzature di proprietà comunale consegnate in ordine ed in buono stato di conservazione;

pp) osservare il divieto tassativo di occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;

qq) mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza.

rr) rispettare ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento, nonché negli ulteriori atti consegnati al momento della concessione.

2. In caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti posti nel presente articolo, l'inosservanza stessa sarà formalmente contestata al concessionario. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.

Articolo 6 – Revoca della concessione

1. Il Comune provvederà alla revoca della concessione nei casi stabiliti nel precedente articolo 5.
2. La concessione dell'orto urbano potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del P.R.G.C. o altro pubblico interesse. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.
3. La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.
4. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 7 – Responsabilità e controversie

1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.
2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso.
3. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verificano negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto da parte del concessionario o

anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Articolo 8 – Canone concessorio e riparto delle spese

1. La Giunta comunale stabilisce i criteri di determinazione del canone annuo dovuto dall'assegnatario a titolo di rimborso per le spese di gestione
2. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque altro motivo della concessione i versamenti relativi ai canoni e alle quote forfetarie di cui al presente articolo non verranno in ogni caso rimborsati.
3. Dal versamento annuale del canone sono esentati i concessionari appartenenti alle categorie A e B che all'atto della richiesta di assegnazione presentino un ISEE in corso di validità inferiore o uguale alla soglia di reddito di povertà stabilito dalla RAS.
4. L'esenzione di cui al comma 3 del presente articolo è rinnovabile di anno in anno presentando copia dell'ISEE agli uffici cui compete l'assegnazione degli orti, entro 30 giorni dal termine previsto per il pagamento dell'annualità successiva.
5. L'esenzione può essere applicata anche a soggetti non esentati all'atto dell'assegnazione dell'orto urbano, qualora presentino un ISEE in corso di validità inferiore o uguale alla soglia di reddito di povertà stabilito dalla RAS secondo le modalità di cui al comma n. 4 del presente articolo.

Articolo 9 – Azione di controllo del Comune.

1. L'Amministrazione Comunale periodicamente (almeno due volte all'anno) vigilerà sulla conduzione degli orti urbani concessi, per mezzo di personale incaricato. Le commissioni competenti potranno effettuare dei sopralluoghi periodici volti a verificare il buon funzionamento degli orti.
2. I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo.

Articolo 10 – Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di concessione.

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 3, alle domande di concessione sarà assegnato un punteggio in base ai criteri specificati nel comma successivo.

2- premesso che non vi sono limiti reddituali per l'ammissione alla graduatoria, per la formulazione della stessa saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:

A) Categoria A (Orti per anziani), punteggio massimo 10 punti:

3 punti – valore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale alla soglia di reddito di povertà stabilito dalla RAS;

2 punti – valore ISEE del nucleo familiare superiore all'importo della soglia di reddito di povertà stabilito dalla RAS e inferiore e/o doppio dello stesso;

1 punto – valore ISEE del nucleo familiare superiore al doppio della soglia di reddito di povertà stabilito dalla RAS;

2 punti – richiedenti di età uguale o superiore a 70 anni;

3 punti – disponibilità a coltivare un orto congiuntamente ad altro richiedente per tutta la durata dell'assegnazione.

2 punti – nucleo familiare composto da 1 persona o da almeno 5

In caso di parità di punteggio nella graduatoria, costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni, nell'ordine: richiedente la cui residenza sia più vicina al lotto di terreno da assegnare; età più elevata; nucleo familiare più numeroso; fascia ISEE più bassa.

B) Categoria B (Orti per famiglie), punteggio massimo 8 punti:

2 punti – nucleo familiare composto da almeno 5 persone;

3 punti – valore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale alla soglia di reddito di povertà stabilito dalla RAS;

2 punti – valore ISEE del nucleo familiare superiore alla soglia di reddito di povertà stabilito

dalla RAS e inferiore e/o doppio dello stesso;

1 punto – valore ISEE del nucleo familiare superiore al doppio della soglia di reddito di povertà stabilito dalla RAS;

3 punti – disponibilità a coltivare un orto congiuntamente ad altro richiedente per tutta la durata dell'assegnazione.

In caso di parità di punteggio nella graduatoria, costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni, nell'ordine: richiedente la cui residenza sia più vicina al lotto di terreno da assegnare; nucleo familiare più numeroso; fascia ISEE più bassa.

C) Categoria C (Orti per le scuole, ludoteche e centri di aggregazione)

L'amministrazione si riserva di assegnare un lotto a quegli istituti appartenenti alla categoria C che risultino totalmente sprovvisti di un'area da adibire ad uso ortivo ex art. 3 comma V del presente regolamento.

D) Categoria D (Orti per associazioni), punteggio massimo 15 punti.

3 punti- associazione con numero pari o superiore a 10 iscritti residenti nel Comune di Oristano che partecipano alle attività di coltivazione dell'orto urbano.

2 punti- presentazione di un progetto che preveda la collaborazione tra più soggetti giuridici che presentino i requisiti indicati dall'art. 2 del presente regolamento.

1 punto per ogni persona, (fino a un massimo di 10 punti), per attività prevista con persone residenti nel Comune di Oristano e seguite dai Servizi Sociali.

In caso di parità di punteggio nella graduatoria, costituiscono titolo di preferenza il numero maggiore di residenti seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Oristano, nell'ambito dell'ultimo dei criteri suindicati.

Articolo 10bis – Supporto tecnico

1. Saranno previsti corsi di aggiornamento tecnico e consulenze, in collaborazione con personale abilitato del settore, nominato o indicato dalle diverse associazioni di categoria senza oneri a carico del Comune.

Articolo 11 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice civile.

Articolo 12 – Disposizioni Finali

1- Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa delibera di approvazione. Le modifiche al presente regolamento sono approvate dai competenti organi comunali nel rispetto delle norme.